



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

VIA DEL CENTENARIO, 23 = 05100 TERNI (TR)
TELEFONO / FAX: 0744 303043

e-mail: del.terni@Ind.it

NUMERO COMUNICATO 02	DATA COMUNICATO 25/09/2025
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 5

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 25 Settembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 PROVINCIALI TERNI

NEL RECLAMO PREPOSTO DAL SIG. **GALLI ERNESTO IN PROPRIO**, IN MERITO ALLA GARA SAN GEMINI – SPORTING TERNI DISPUTATASI A SAN GEMINI IL 13.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 17.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2028.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 25.09.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminamente deve essere disattesa la richiesta di acquisizione della registrazione telefonica formulata dal reclamante.

Trattasi invero di un mezzo di prova non previsto dall'ordinamento sportivo e, comunque, privo di sufficienti garanzie tecniche né dirimente ai fini della decisione.

Ciò premesso, all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale non sono emerse circostanze risolutive ai fini della ricostruzione dell'accaduto.

I testimoni hanno, infatti, riferito di non ricordare se la porta dello spogliatoio dell'arbitro fosse aperta o chiusa durante il colloquio tra il direttore di gara ed il Galli (teste Antinori), né di essere in condizione di poter percepire le frasi offensive/irriguardose attribuite al Galli durante il secondo tempo della partita (testi Antinori e Diomedi).

I testi hanno peraltro confermato di aver visto il Galli uscire con fare agitato dalla stanza dell'arbitro seguito da quest'ultimo, a sua volta turbato, che gli mostrava il cartellino rosso.

Considerato che nessun testimone ha percepito il contenuto del colloquio all'interno dello spogliatoio arbitrale la vicenda deve quindi sostanzialmente essere decisa valutando le diverse versioni dei fatti fornite dall'arbitro e dal Galli, ed in tale operazione alla versione arbitrale di cui al referto, ribadita anche in seguito, non potrà che essere attribuita la fede privilegiata di cui al noto disposto dell'art. 61 CGS.

D'altronde, una seppur indiretta conferma della veridicità dei fatti descritti dall'arbitro è rappresentata dalla stessa particolarità delle frasi refertate (“*..dovresti fare la fine di Ilaria. A questo punto sarebbe da tirare fuori un coltello...*”), non riconducibili alla tipologia di espressioni solitamente pronunciate in vicende analoghe, nonché dalla circostanza per cui nell'immediatezza dei fatti il direttore di gara ha contattato telefonicamente il Presidente AIA di Terni riferendogli le suddette frasi (teste Tatangelo) prima ancora che venissero refertate.

La decisione del G.S. è quindi meritevole di conferma anche per quanto attiene all'entità della sanzione, considerata la gravità delle espressioni pronunciate dal Galli, peraltro all'indirizzo di una minorenne all'interno dello spogliatoio in assenza di altre persone, da parte di un dirigente che dovrebbe invece ispirare la condotta al rispetto dei doveri connessi al proprio ruolo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN TERNI IL 25 SETTEMBRE 2025

Il Segretario
Giovanni Monticelli

Il Delegato Prov.le F.F.
Massimo Forti